

STATUTO

(aggiornato nella assemblea del 29 Maggio 2019)
Le modifiche rispetto al vecchio statuto sono riportate in rosso

...

Art. 1

E' costituita l'Associazione **Il Villaggio**, senza fini di lucro. L'Associazione ha carattere e strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici, organizzazioni o enti di qualsiasi natura.

La sede dell' Associazione è fissata in **Cagliari, Via Loru 33** e può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 PRINCIPI E FINALITA'

L'Associazione, senza finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di cooperazione e solidarietà sociale e culturale con lo scopo di conoscere e far conoscere la realtà della sofferenza dei popoli e dei soggetti più emarginati, nonché i valori culturali, umani e religiosi degli altri popoli.

L'Associazione realizza le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:

- ❖ giustizia sociale
- ❖ cultura e rispetto della diversità
- ❖ solidarietà e amicizia tra persone, tra popoli e tra generazioni
- ❖ tutela dell'ambiente e stili di vita ecosostenibili.

L'Associazione si ispira a tali principi innanzitutto nella organizzazione della vita interna, facilitando i rapporti interpersonali e di amicizia e prestando particolare attenzione alle esigenze ed alle problematiche dei giovani.

Art. 3- ATTIVITÀ'

L'Associazione opera nello spirito di indipendenza e imparzialità; a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, svolge le seguenti attività istituzionali:

- a- realizzare progetti di cooperazione e solidarietà a favore di soggetti e paesi svantaggiati
- b- organizzare iniziative ed eventi, svolgere attività editoriali e di stampa di libri, giornali e di altro materiale utile per sensibilizzare la società civile ai valori ispiratori dell'associazione
- c- raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessarie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle attività istituzionali
- d- collaborare con le organizzazioni internazionali e nazionali per realizzare progetti che permettano di eliminare la dipendenza della popolazione dai centri di potere economico e politico, nazionale ed internazionale

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ed eseguire tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi sociali nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione ed in via strumentale al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 4 SOCI

I soci sono ammessi ed esclusi dal Consiglio Direttivo. Possono essere soci le persone fisiche o giuridiche che intendono raggiungere gli scopi sociali, dichiarano di accettare le norme di statuto dell'Associazione e versano le quote associative deliberate dall'Assemblea dei soci.

La qualifica di socio cessa per:

- dimissioni, da comunicare in forma scritta;
- espulsione.

In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso della quota di adesione e dei contributi pagati.

Ogni socio potrà, in qualunque momento, consultare presso la sede sociale, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dall'Assemblea dei soci **ed i libri sociali dell'Associazione**.

L'associato che venga meno ai propri doveri verso l'Associazione, in caso di gravi mancanze, incorre nel provvedimento di espulsione dall'Associazione che viene adottato dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in ultima istanza.

In attesa del giudizio disciplinare, il Consiglio Direttivo può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Le prestazioni fornite dai soci in merito alla realizzazione degli scopi sociali sono svolte a titolo gratuito e non danno diritto ad una retribuzione degli stessi soci.

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione Regionale:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Garante Revisore
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e sostenute nell'esercizio della carica.

Art. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente, ordinariamente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, del programma di attività svolto nell'anno precedente e per fornire le direttive programmatiche per l'anno successivo. In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli iscritti all'Associazione.

In tal caso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta di convocazione ed entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea dei soci.

La convocazione deve essere inviata almeno **10** giorni prima della data della seduta mediante posta elettronica o cartacea e verrà eventualmente pubblicata sul sito web. E' costituita regolarmente, in prima convocazione con la partecipazione della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione (almeno due ore dopo la prima convocazione) qualunque sia il numero dei presenti. All'assemblea partecipano con diritto di voto i soci in regola con i versamenti delle quote associative e che risultano iscritti da almeno 30 giorni. Inoltre l'Assemblea dei soci approva l'importo delle quote associative ed elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Garante Revisore e il Collegio dei Probiviri. Il socio che, per qualunque motivo, non potrà essere presente all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo due soci. Tutte le decisioni dell'assemblea ordinaria dei soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata, straordinariamente, dal Presidente, per deliberare in merito a

- modifiche dello statuto, eccetto la modifica della sede legale
- cessazione delle attività e scioglimento dell'Associazione;

in tal caso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri da un minimo di due fino ad un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea dei soci tra gli stessi soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni dalla nomina dell'Assemblea dei soci e svolge i seguenti compiti:

- elabora i bilanci preventivo e consuntivo, le proposte e i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea dei soci
- delibera su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente anche se di competenza dell'Assemblea dei soci; tali delibere dovranno essere convalidate previa approvazione, anche in via informatica, dalla maggioranza dei soci partecipanti al voto.

Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione necessarie al buon andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Un consigliere può essere dichiarato decaduto dall'incarico da parte del Presidente in caso di manifesta impossibilità a partecipare alle riunioni, in caso di esclusione da socio.

Quando vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla cooptazione di un numero di consiglieri pari a quelli mancanti a partire dai primi dei non eletti votati all'ultima Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno (entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre) e viene convocato con 7 giorni di preavviso, anche per posta elettronica. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono approvate se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 8 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Può delegare parte delle sue competenze a membri del Consiglio Direttivo. Egli convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo anche su richiesta scritta di almeno, rispettivamente, un quarto dei soci e la maggioranza dei componenti dei rispettivi organi.

Ha il compito di provvedere a tutti gli atti, comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione sulla base del programma di attività e del bilancio preventivo approvati dall'Assemblea dei soci e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 GARANTE REVISORE

Il Garante revisore esegue verifiche sulla regolare tenuta della contabilità secondo le norme vigenti, compilando un'apposita relazione annuale che consegna all'Assemblea prima della riunione che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio. Il Garante Revisore viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

Art. 10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione e sulle controversie di cui al successivo art. 14. Le decisioni sono assunte con il parere favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11 PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative dei soci
- b) i proventi delle attività sociali
- c) oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementare ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento hanno le medesime finalità. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali nonché delle attività a queste direttamente connesse.

Art. 12 BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio. Il bilancio deve essere redatto in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio associativo sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative e comunque che operano senza finalità di lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 CONTROVERSIE

I soci e l'Associazione si obbligano a rimettere al Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie relativamente all'interpretazione delle disposizioni normative o derivanti dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.